

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

COMMENTO

alle principali modificazioni

INTEGRAZIONE E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI RELATIVI ALL'A.S. 2019/2020

Gli Organi Collegiali definiscono, programmano, organizzano le strategie e le modalità di eventuali integrazioni e recuperi degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020, quale attività ordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2020, nella cornice di criteri generali stabiliti da specifiche ordinanze ministeriali.

COMMENTO - Il Decreto-legge introduce l'integrazione e il recupero degli apprendimenti quale attività didattica ordinaria. Abbiamo contestato con forza tale indicazione e, solo a seguito delle nostre pressioni, uno specifico emendamento approvato nel corso della conversione in legge, ribadisce la centralità progettuale della scuola che, attraverso i suoi organi collegiali (il Collegio e i Consigli di intersezione, interclasse e di classe), rimane sovrana nelle scelte su questa materia. È evidente, dunque, che la docenza, nella sua dimensione collegiale e individuale, mantiene la libertà di scegliere contenuti e metodi da mettere in campo per integrare e recuperare gli apprendimenti dei propri alunni. Ciò non esclude che il recupero, collegialmente definito, avvenga con prestazioni aggiuntive, secondo la programmazione che i docenti riterranno opportuno realizzare, beneficiando delle risorse del MOF o di altre da stanziare appositamente. A tal proposito lo stesso articolo 1 al comma 9 prevede che i risparmi di spesa, derivanti dai compensi che non saranno erogati per effetto della diversa composizione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, siano destinati a finanziare le attività di recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020.

VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Dall'a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione

COMMENTO - È un passo avanti importante che apre la strada a un ampio dibattito sulla valutazione formativa, strumento fondamentale per una scuola capace di promuovere il successo scolastico di tutte e di tutti. Occorre, adesso, costruire strumenti per una nuova valutazione e, soprattutto, diffondere la cultura di una didattica inclusiva, in un processo di ricerca di strategie di promozione dello sviluppo della persona, di orientamento dei processi di apprendimento, di affermazione del diritto universale all'istruzione. Non si

spiega come non si sia voluto offrire, già da questo anno scolastico così travagliato, l'opportunità di utilizzare strumenti di valutazione più indicati, rispetto al voto numerico, a valorizzare il percorso di ciascun alunno, tenendo conto delle condizioni di partenza, dei processi e dei contesti in cui l'apprendimento è maturato.

POSSIBILITÀ DI LEZIONI/ESAMI IN MODALITÀ TELEMATICA PER GLI ALUNNI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA O IMMUNODEPRESSI

Gli alunni che, per la loro specifica condizione di salute, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove d'esame, potranno sostenere le prove per via telematica; si terrà conto delle esigenze di tali tipologie di alunni nella programmazione delle attività di avvio anno scolastico, avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

COMMENTO - Il provvedimento rientra coerentemente tra le misure volte a tutelare i soggetti fragili, in una situazione in cui l'interazione "in presenza" tra le persone non è garantisce di azzerare completamente il rischio di contagio. Occorrerà definire modalità e risorse necessarie per attivare forme di didattica mista, in presenza e on line, nel caso di alunni in particolari condizioni di salute e in tutti gli altri casi

ALUNNI CON DISABILITÀ

Per gli alunni con disabilità, su richiesta della famiglia, sentito il parere del Consiglio di Classe e del gruppo di inclusione a livello di istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di reinscrizione allo stesso corso frequentato nell'a.s. 2019/2020

COMMENTO - Il provvedimento accoglie le osservazioni espresse dal CSPI nel parere sull'ordinanza ministeriale sulla valutazione, allo scopo di dare massima rilevanza alla condizione degli studenti con disabilità, che più degli altri hanno risentito di questa situazione di isolamento e di privazione della scuola come luogo privilegiato di relazione e di inclusione. Il CSPI ritiene che si debbano considerare le singole situazioni degli studenti con disabilità, per poter definire diverse modalità di proseguimento del loro percorso scolastico.

CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO

Se la sessione straordinaria, prevista per i candidati esterni, non dovesse concludersi in tempo utile, gli studenti partecipano ai test di ammissione a università, afam, ecc. con riserva del superamento dell'esame di stato conclusivo del II ciclo di istruzione

COMMENTO - Una previsione normativa che prova a risanare i ritardi derivanti dalla mancata predisposizione in tempi adeguati dell'OM prevista per i candidati esterni agli esami di stato del secondo ciclo. Infatti, al momento l'Ordinanza Ministeriale 10 all'articolo 4 prevede che i candidati esterni debbano effettuare le prove di idoneità prima di poter essere ammessi agli esami stessi che si potranno tenere dopo il 10 luglio. Considerato che in alcuni istituti scolastici i numeri di questi candidati sono veramente importanti, riteniamo che l'assenza di questa ordinanza, oltre che alle ricadute sulle scadenze per la partecipazione ai

test di ammissione per gli studenti, produca notevoli difficoltà organizzative alla predisposizione del lavoro delle scuole, per il fatto che le prove di idoneità prevedono attività in presenza sulle diverse discipline e soprattutto sulle attività di laboratorio.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, le attività di istruzione domiciliare previste dal PEI possono essere programmate c/o il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano le condizioni idonee a garantire il diritto allo studio e alla sicurezza.

Il provvedimento è adottato nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale che, in base al D.Lgs 66/17, così come modificato dal DLgs 96/19, dovrà definire le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

L'attività di istruzione domiciliare non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMENTO - Il testo di legge fa riferimento alle studentesse e agli studenti disabili per i quali, accertata l'impossibilità della frequenza scolastica, è previsto il ricorso all'istruzione domiciliare.

Riteniamo che la scuola continui ad essere l'unico soggetto titolato, ove ne ricorrano le necessità e le condizioni, ad elaborare un progetto di istruzione domiciliare, prevedendo modalità, tempi e strumenti che ne garantiscano l'efficacia.

L'emendamento approvato pone il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel "rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19".

In assenza di qualunque regolamentazione, l'espressione "può essere programmata presso il domicilio dell'alunno", a nostro parere, riconosce alla scuola e ai gruppi di lavoro per l'inclusione, la prerogativa dell'eventuale programmazione di interventi di istruzione domiciliare anche presso il domicilio dell'alunno, attuabile, in tutti i casi, solo al momento della ripartenza delle attività in presenza nelle sedi scolastiche. È evidente, comunque, che senza risorse aggiuntive, le scuole non potranno sostenere interventi utili a rispondere alle esigenze dei ragazzi in particolari condizioni di salute, ma che comportano un utilizzo aggiuntivo di personale e tempo scuola.

RISPARMI ACCERTATI AL TERMINE DEGLI ESAMI DI STATO

Metà delle risorse provenienti dai risparmi accertati al termine degli esami di stato sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, l'altra metà è destinata alle attività di recupero degli apprendimenti dell'a.s. 2019/2020, da effettuarsi a decorrere dal 1° settembre 2020.

COMMENTO - Riteniamo positivo riassegnare alle scuole le risorse non utilizzate, finalizzandole alle attività che nel corso del prossimo anno scolastico dovranno essere programmate per consentire il recupero degli apprendimenti dell'a.s. 2019/2020. Si tratta, comunque, di stanziamenti ancora insufficienti a garantire la

riorganizzazione e qualificazione di un sistema scolastico che, da settembre, dovrà fare i conti con le esigenze di contrastare l'ulteriore diffondersi del contagio da covid-19, di contrastare le disuguaglianze aggravatesi nell'emergenza sanitaria, di restituire agli alunni, in termini di qualità, le opportunità formative perse nei mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI

- Viene sostituita la prova con quesiti a risposte multiple con una prova scritta con quesiti a risposta aperta
- Si supera con il punteggio minimo di 7/10. Il programma d'esame è quello previsto dal bando già pubblicato.
- È possibile sostenere la prova in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato domanda
- ai vincitori che rientrano nel contingente di assunzioni previsto per il 20/21 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica dal 1/9/20.

V cicli TFA di sostegno:

I docenti che abbiano maturato 3 anni di servizio, anche non consecutivi, su posto di sostegno negli ultimi 10 anni potranno accedere direttamente alle prove scritte per l'ammissione al corso di specializzazione (saltando la prova preselettiva).

COMMENTO - Le modifiche introdotte in merito al concorso straordinario rappresentano un intervento gravissimo, a fronte di una richiesta di semplificazione del concorso che avrebbe consentito di effettuare le assunzioni entro settembre il governo risponde rinviando la procedura al prossimo anno e rendendo ancor più complessa la procedura del concorso straordinario.

Rispetto ai docenti con tre annualità di servizio su sostegno permane la grave ingiustizia di averli esclusi dal concorso straordinario e l'accesso al TFA a nostro avviso avrebbe comunque dovuto vedere una quota dei posti dedicata a chi da anni lavora su questa tipologia di cattedre e ha maturato una importante esperienza in questo settore.

TERMINE PROCEDURE IMMISSIONI IN RUOLO

Il termine per completare le operazioni di immissione in ruolo è prorogato al 20 settembre.

COMMENTO - Una misura che si rende necessaria a causa dell'emergenza sanitaria, ma che da sola non basterà a ridurre il fenomeno crescente delle cattedre scoperte non assegnate ai ruoli. Una vera semplificazione del concorso straordinario sarebbe stata una misura davvero utile a risolvere questo fenomeno, che già da diversi anni si manifesta nella scuola secondaria.

FORMAZIONE MISURE ANTICONTAGIO

Nell'a.s. 2020/2021 almeno un'ora della formazione obbligatoria sulla sicurezza (DLgs 81/2008) dovrà essere dedicata alle misure anticontagio.

COMMENTO - *Importante l'attenzione dedicata all'argomento in maniera non occasionale, ma riteniamo che le necessità formative su questa tematica debbano andare ben oltre un'ora inserita nel programma formativo complessivo*

CARD DOCENTI PER LA CONNETTIVITÀ

La card docente per aggiornamento e formazione può essere utilizzata anche per l'acquisto di servizi di connettività

COMMENTO - *Una precisazione utile, dal momento che le attività, didattiche e funzionali, svolte nei periodi di sospensione delle attività in presenza sono state supportate con dotazioni "personali" e costi di connessione, talvolta consistenti, a carico del personale. Resta incomprensibile e gravemente discriminante l'esclusione dei docenti precari e del personale ATA da tale beneficio*

HOME WORKING – DIDATTICA A DISTANZA

Fino al perdurare dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del comparto.

COMMENTO - *SCUOLA. È positivo che si prenda atto delle ricadute dell'attività a distanza sull'organizzazione del lavoro, riconoscendo la necessità di una regolamentazione mediante apposito accordo contrattuale. Riteniamo grave che, ancora una volta, al personale ATA non venga riconosciuta pari dignità, circoscrivendo ai docenti tale indicazione. La scuola è una comunità educante che vive della collaborazione e delle professionalità di tutte le sue componenti, è ora che la politica se ne renda conto e adotti tutti i provvedimenti che ne conseguono*

AFAM. Come è noto tra il personale docente del comparto Istruzione e Ricerca vi sono i docenti di I e II fascia dell'afam. Nelle istituzioni afam l'utilizzo della cosiddetta didattica distanza è avvenuto in una situazione caotica e senza alcuna regolazione nazionale. Ciò ha determinato forte tensioni e conflittualità nelle istituzioni. È pertanto positivo prevedere la sottoscrizione presso il MUR di uno specifico contratto integrativo nazionale (che, naturalmente, non ha nulla a che vedere con quello della scuola che sarà discusso presso il Ministero dell'Istruzione).

Deve essere chiaro la regolazione contrattuale della DaD non potrà che essere limitata esclusivamente al periodo emergenziale.

GRADUATORIA PROVINCIALE SOSTEGNO

È istituita la graduatoria provinciale degli specializzati per incarichi supplenza su posti di sostegno

I docenti specializzati inseriti nella graduatoria provinciale possono scegliere, nella stessa provincia, fino a 20 scuole per l'inserimento nelle graduatorie di istituto

COMMENTO *Condivisibile l'istituzione delle graduatorie provinciali anche per gli specializzati nel sostegno, sebbene sarebbe stato più corretto definire elenchi del sostegno, visto che non si tratta di una classe di concorso.*

Aggiungiamo che la scelta gravissima di non aver definito una procedura per assumere con modalità semplificate e veloci i docenti specializzati consegna ancora una volta l'ambito del sostegno al precariato e alla mancanza di continuità didattica.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le graduatorie di istituto sono aggiornate nei tempi previsti con procedura informatizzata. Le istanze sono prese in carico dagli uffici territoriali, che possono avvalersi del supporto delle istituzioni scolastiche

COMMENTO - *si tratta di una misura che recepisce i nostri emendamenti ed è quindi una nostra vittoria, perché come FLC CGIL abbiamo subito preso posizione contro il rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto (originariamente previsto nel decreto) e a favore dell'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze sin dal prossimo anno scolastico. Purtroppo manca invece all'appello un'altra misura da noi sollecitata, che era l'estensione della card docente da 500 euro ai precari. L'emendamento della maggioranza che prevedeva una card da 300 euro non è stato ammesso, e questo è un segnale molto negativo, che conferma il perdurare di una discriminazione a danno dei lavoratori precari, che si sono al pari dei docenti di ruolo impegnati con la DAD e hanno diritto anch'essi alla formazione.*

TAVOLO PER I PERCORSI ABILITANTI

È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un "Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti". Il tavolo è presieduto dal Ministro e composto dai rappresentanti della Conferenza Universitaria nazionale dei Dipartimenti e Facoltà di Scienze della Formazione e delle associazioni professionali dei docenti e dei DS nominati dal Ministro

Partecipano al tavolo anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

COMMENTO - L'istituzione del tavolo ai fini dell'avvio di percorsi abilitanti per i docenti risponde a una nostra precisa richiesta. Riteniamo infatti che, per far fronte alle complessità della professione docente, gli insegnanti non possano fare a meno di un solido bagaglio di competenze pedagogiche e didattiche, da acquisire attraverso percorsi formativi abilitanti, qualificati e qualificanti. È indispensabile la partecipazione al Tavolo delle Organizzazioni Sindacali

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Nelle scuole dell'Infanzia paritarie comunali, qualora vi sia l'impossibilità di reperire personale docente, è consentito, per l'a.s. 2020/2021, attingere alle graduatorie del personale educativo dei nidi in possesso del titolo idoneo. In tal caso il servizio non vale ai fini della maturazione del punteggio per le Graduatorie di Istituto delle scuole statali.

COMMENTO - *Si tratta di una soluzione tampone, circoscritta alle scuole dell'infanzia paritarie comunali, per far fronte alla grave carenza di personale in possesso dei titoli di accesso alla professione docente delle scuole dell'infanzia e primaria. Un'emergenza che rischia di diventare esplosiva e di coinvolgere anche le scuole statali. Sono necessari interventi urgenti sui numeri di accesso alle facoltà di scienze della formazione primaria, affinché il numero dei laureati possa rispondere agli effettivi bisogni del sistema scolastico di infanzia e primaria.*

CSPI

La componente elettiva del CSPI è prorogata al 31/8/2021

I termini "ordinari" entro cui il CSPI esprime i pareri richiesti sono ridotti da 45 a 20 giorni (erano 45), da 15 a 10 per motivi di particolare urgenza.

COMMENTO - *L'emendamento prevede nuove scadenze riconosciute al CSPI per esprimere pareri sulle materie di competenza. Si tratta di tempi più distesi rispetto a quanto previsto dal testo originario del Decreto, ma ridotti rispetto alla normativa previgente. Il provvedimento è dettato dalla necessità di snellire e velocizzare le procedure, ma non tiene conto della complessità del lavoro svolto dal Consiglio che richiede tempi adeguati per l'approfondimento delle materie su cui è chiamato ad esprimersi e l'elaborazione di pareri articolati e documentati.*

PROCEDURE ELETTORALI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ISTITUZIONI AFAM DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni afam in corso al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL 22/20) o da svolgersi entro il 31 luglio 2020 (data di scadenza dello stato di emergenza per COVID – 19) siano sospese fino al 30 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione è possibile adottare gli atti propedeutici alle elezioni sia in presenza, garantendo il rispetto delle misure anti-contagio, sia telematicamente.

Durante lo stato di emergenza nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici (il Rettore per le università, il Direttore per le istituzioni afam), intervenuta dal 9 aprile 2020 in poi, subentra il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto o, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia. Da notare che non esiste alcuna legge che disciplini il sostituto del Rettore o del Direttore. Gli organi monocratici, anche nel caso di subentro, e quelli collegiali proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi. A tal fine sono derogate le norme di legge sulla durata dei singoli mandati e le disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

Dal 1° luglio 2020 le università e le istituzioni afam, nella loro autonomia, nell'esercizio possono proseguire le procedure elettorali, assicurando la più ampia partecipazione alle procedure in condizioni di sicurezza sanitaria

COMMENTO - AFAM Si tratta di norme di accelerazione delle procedure elettorali degli organi monocratici e collegiali delle istituzioni, di fatto consentendo l'effettuazione delle elezioni a partire dal 1° luglio ossia anche nel periodo di emergenza sanitaria da coronavirus.

Premesso che si tratta di una norma tampone legata alla situazione emergenziale, non è più rinviabile una profonda riforma degli organi di governo delle istituzioni afam previsti dalle norme vigenti. Le vicende degli ultimi mesi in cui molte elezioni sono state oggetto di contestazioni, le nomine da parte del ministero con "clausola risolutiva" all'esito di contenziosi in atto spesso relativi a fatti poco edificanti, sono la spia della gravità della situazione. Allo stesso tempo occorre bloccare un'idea di autonomia delle istituzioni fuori da un forte quadro di riferimento nazionale e che, sul modello di quanto avvenuto nelle università, incentivi le differenze e le logiche competitive.

CONTINUITÀ DELL'ANNO ACCADEMICO NELLE ISTITUZIONI AFAM

In considerazione dell'emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione delle attività didattiche o curriculari in presenza, l'ultima sessione degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio relativi all'anno accademico 2018/19 è ulteriormente prorogata al 31 luglio 2020 (in precedenza 15 giugno 2020, articolo 101 del Decreto Legge 18/20). Sono conseguentemente prorogate le scadenze relative agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di tali esami.

COMMENTO - *Si tratta di una norma positiva richiesta dalla FLC CGIL durante gli incontro con il MUR. È tuttavia necessaria l'emanazione di ulteriori disposizioni che garantiscano il diritto degli studenti interessati a partecipare, ad esempio, ai concorsi ordinari e a essere inseriti nelle graduatorie per le supplenze del settore scolastico, ivi comprese le modalità di acquisizione dei 24 CFU/CFA.*

Si tratta in altre parole di individuare tutele analoghe a quelle che la stessa legge stabilisce per i candidati esterni nel caso in cui gli esami di stato del II ciclo si concludano in ritardo rispetto alle date fissate per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato o ad altre prove previste dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art.1 comma 7). In assenza di norme di tutela il rinvio nell'effettuazione degli esami finali rischia di trasformarsi in un'autentica beffa.

EDILIZIA SCOLASTICA

In materia di edilizia scolastica, in relazione all'emergenza covid-19, fino al 31 dicembre 2020, sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari

COMMENTO - *Come nel decreto rilancio si cerca di introdurre norme che accelerino l'esecuzione dei lavori o che comunque ne consentano lo sblocco. In questo contesto occorre spendere i soldi stanziati in maniera efficace rispetto ai parametri sulla sicurezza anti covid-19 per manutenzione dei nostri edifici scolastici, o per la loro implementazione. Importante che comunque le norme sugli appalti siano rispettate.*